



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro

AREA AMMINISTRATIVA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 16/07/2020

OGGETTO: Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale anno 2019 e primo semestre 2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il decreto sindacale n. 02 del 08.02.2019, che ha conferito alla sottoscritta la responsabilità dell'Area Amministrativa e pertanto le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3, del D.lgs. n. 267/2000 e il potere di assumere atti di gestione con le modalità stabilite dalla legge;

Visti:

- ❖ il Vigente Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ❖ lo Statuto Comunale;
- ❖ l'art. 183 e seguenti del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- ❖ il vigente regolamento di contabilità;
- ❖ l'art. 163 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria", comma 1 e 5;
- ❖ il redigendo bilancio finanziario 2020/2022;

Premesso che:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal

Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;

- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*.

Considerato che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si sono configurati sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui *"alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C"*, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (ex multis: Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016, Tribunale di Brescia 23.01.2017, Tribunale di Bergamo 29.09.2016 n. 762, Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017), secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Vista la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 18 del 24/07/2018, che ha enuncia il seguente principio di diritto: *"In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali"*.

Ritenuto per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati da questo Comune nell'anno 2019 e primo semestre 2020, al sottoscritto Segretario comunale dott.ssa Maria Ausilia Paravati nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, precisandosi che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all'erogazione, oneri accessori che verranno pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione;

Rilevato che nel Comune di Isca sullo Ionio, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale;

Dato atto che dal 01/01/2019 al 31/12/2019, sono stati incassati € 5.574,76 per diritti di rogito (repertorio dal n. 1 al n. 8), nonché dal 01/01/2020 al 30/06/2020, € 2.100,00 per diritti di rogito (repertorio n. 1);

DETERMINA

- 1) **di approvare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) **di prendere atto** che nel periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019, sono stati incassati € 5.574,76 per diritti di rogito (repertorio dal n. 1 al n. 8), nonché dal 01/01/2020 al 30/06/2020, € 2.100,00 per diritti di rogito (repertorio n. 1);

3) **di prendere atto** che, i diritti di rogito riscossi nell'anno 2019 e primo semestre 2020, possono essere liquidati in toto al Segretario comunale perché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;

4) **di procedere** alla luce delle osservazioni formulate in premessa, alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito come segue: anno 2019 € 5.574,76, primo semestre 2020 € 2.100,0, con imputazione al cap. 68 del redigendo bilancio finanziario 2020/2022;

5) **di prendere atto** che l'IRAP, avendo natura tributaria non può che gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017;

6) **di trasmettere** la presente al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

7) **di dare atto** della regolarità e della correttezza del procedimento amministrativo ex art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.



II SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Ausilia Paravati

Pubblicazione all'albo

Si certifica che copia della presente viene pubblicata all'Albo dell'Ente dal 24/07/2020 per quindici giorni consecutivi.

Registro generale delle pubblicazioni n.° _____

ISCA SULLO IONIO, li 24/07/2020



Il Responsabile della Pubblicazione
Mirijello Celestina